

## LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO “CURA ITALIA”

Lunedì 16.3.2020 il Consiglio dei Ministri ha varato il testo del **Decreto-legge** contenente misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno alle imprese e alle famiglie **per far fronte all'emergenza Coronavirus**. Il [Decreto 18/2020](#), chiamato anche “Cura Italia” (**di seguito chiamato semplicemente Decreto**) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17.03.2020, ed è entrato in vigore questo stesso giorno.

In questa circolare le principali misure fiscali previste nel Decreto.

### Indennità lavoro autonomo e lavoro a termine (artt da 27 a 31; 38)

#### ATTESA CIRCOLARE INPS

Gli articoli da 27 a 29 prevedono l'erogazione di **indennità “per il mese di marzo” pari a 600 euro<sup>1</sup>**, che non concorrono alla formazione del reddito, erogate dall'Inps su domanda, **per le seguenti categorie<sup>2</sup>**:

- ◆ **liberi professionisti titolari di partita iva** attiva alla data del 23 febbraio 2020
- ◆ **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata** e continuativa attivi alla medesima data, **iscritti alla Gestione separata**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
- ◆ **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (Commercianti, Artigiani)**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- ◆ **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della disposizione,
- ◆ **operai agricoli a tempo determinato**, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- ◆ **lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo**, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020 (entrata in vigore del decreto).

Le indennità sopracitate non sono cumulabili. Viene anche specificato **che tale indennità non è erogabile ai percettori di Reddito di Cittadinanza**.

---

<sup>1</sup> La dicitura, che ha preso il posto della definizione “una tantum” presente nelle prime bozze, sembra preludere a una ulteriore indennità per il mese di aprile come accennato dai ministri Gualtieri e Catalfo in conferenza stampa, ma non c'è certezza probabilmente sulle risorse economiche disponibili.

<sup>2</sup> un bonus analogo è assicurato ai collaboratori di società e associazioni sportive dilettantistiche (v. oltre: art. 96)

## Fondo centrale di garanzia PMI (art 49)

L'articolo 49 prevede ulteriori misure sul Fondo di Garanzie per le PMI per i 9 mesi successivi al 17 marzo 2020<sup>3</sup>. In particolare:

- ◆ **la garanzia è concessa a titolo gratuito;**
- ◆ **l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;**
- ◆ **si innalza la percentuale massima di garanzia** (fino all'80% di garanzia diretta, fino al 90 % di riassicurazione/controgaranzia) e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
- ◆ si prevede **l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito**, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo;
- ◆ si prevede **l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento**, prevista per norma o su base volontaria, correlata all'emergenza coronavirus;
- ◆ **sono eliminate le commissioni per mancato perfezionamento;**
- ◆ **è possibile cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia**, anche ipotecarie, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari (durata minima 10 anni e importo superiore a 500.000 euro);
- ◆ sono **prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.**

## Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini” (art 54)

L'articolo 54 prevede che per i 9 mesi successivi al 17 marzo 2020, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo “solidarietà mutui prima casa”<sup>4</sup>:

- ◆ **l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti** che autocertifichino di aver registrato, **in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019** in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;
- ◆ per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Un futuro decreto del Ministro dell'economia e delle finanze disciplinerà le misure di attuazione del presente articolo.

<sup>3</sup> data di entrata in vigore del presente decreto.

<sup>4</sup> di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007



Recentemente, il DI n. 9/2020, (art. 26) sempre in relazione all'emergenza coronavirus, ha esteso l'intervento del Fondo anche alle **ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni**, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

## Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 (art. 56)

L'articolo 56 consiste in una **moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19**. In particolare, **possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore**, le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti la misura dispone che:

- ◆ **le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;**
- ◆ **la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni;**
- ◆ **il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020.**

La misura si rivolge alle microimprese e piccole e medie imprese aventi sede in Italia che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito gli effetti dell'epidemia. **A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia.**

## Mini proroga al **20 marzo** per tutti (art. 60)

Il Decreto **proroga al 20 marzo 2020 i termini per i versamenti scaduti il 16 marzo**, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, come anticipato dal Comunicato stampa del 13/03/2020 del Ministero dell'Economia e delle finanze.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti scaduti il 16.03.2020	Entro il 20.03.2020
SOGGETTI INTERESSATI	
Tutti i contribuenti	

## Sospensione dei versamenti **settore turistico alberghiero** (art. 61)

Si ricorda che con il precedente [D.I. 9/2020](#) è stata disposta, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, **la sospensione<sup>5</sup> fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi:**

- ◆ **ai versamenti delle ritenute** alla fonte<sup>6</sup>, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- ◆ **agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

E' stato previsto<sup>7</sup> inoltre che:

- ◆ **tali versamenti sono effettuati**, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020**;
- ◆ **non si farà luogo al rimborso** delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

Il Decreto **allarga la sospensione dei versamenti delle ritenute** alla fonte<sup>8</sup>, e **degli adempimenti e versamenti dei contributi** previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, **ad altre categorie di soggetti**, specificatamente elencate:

a	federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b	soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
c	soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d	soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e	soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f	soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g	soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h	soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i	aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

<sup>5</sup> Art. 8 comma 1 D.I. 9/2020.

<sup>6</sup> Di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

<sup>7</sup> Art. 8 comma 2 D.I. 9/2020.

<sup>8</sup> Di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Esclusa quindi quella di cui all'art. 29 Dpr 600/73.

l	soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m	soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n	soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o	soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p	soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q	soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
r	organizzazioni non lucrative di utilità sociale <sup>9</sup> iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome <sup>10</sup> , associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano <sup>11</sup> , che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

Il Decreto, inoltre, **sospende i versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo**, sia per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, sia per i soggetti elencati nella tabella sopra esposta.

**Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi** devono essere **effettuati**, senza applicazione di sanzioni ed interessi - **oltre che in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020– anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per quanto riguarda, nello specifico, **le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche**, per le quali il Decreto ha previsto la sospensione del versamento delle ritenute alla fonte, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, viene previsto che:

- ◆ **le stesse possano non procedere, fino al 31.05.2020 al versamento delle ritenute** alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai sensi degli articoli 23 e 24 del DPR 600/73, **nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;**
- ◆ **i versamenti sospesi sono effettuati**, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in unica soluzione entro il 30.06.2020** o anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020;
- ◆ **non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.**

<sup>9</sup> Di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

<sup>10</sup> Di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.

<sup>11</sup> Di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
<p>Versamenti delle <b>ritenute sui redditi</b> di lavoro dipendente e assimilati, dei <b>contributi previdenziali</b> e assistenziali scadenti <b>dal 02.03.2020 al 30.04.2020</b></p>	<p>In unica soluzione <b>entro il 31.05.2020</b> (che essendo domenica slitta al 01.06.2020) o fino ad un massimo di 5 rate di pari importo, a partire dal mese di maggio. Nessun rimborso di quanto già versato.</p>
<p><b>Versamento Iva del mese di marzo 2020</b></p>	<p><i>Entro il 30.06.2020 per le federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche</i></p>
SOGGETTI INTERESSATI	
<p>imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator</p>	<p>federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori</p>
<p>soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi</p>	<p>soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse</p>
<p>soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi</p>	<p>soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub</p>
<p>soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali</p>	<p>soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti</p>
<p>soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili</p>	<p>aziende termali e centri per il benessere fisico</p>
<p>soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici</p>	<p>soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali</p>
<p>soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift</p>	<p>soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare</p>
<p>soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli</p>	<p>soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica</p>

organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

## **Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)**

Il Decreto, per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro prevede per il periodo d'imposta 2020, per i soggetti esercenti:

- ♦ attività d'impresa;
- ♦ arte o professione;

un **credito d'imposta** nella misura del **50% delle spese di sanificazione** degli ambienti e degli strumenti di lavoro, **sostenute e documentate, fino ad un massimo di 20.000 euro** per ciascun beneficiario, nel limite massimo di 50 milioni di Euro per l'anno 2020.



Le disposizioni applicative saranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

## **Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65)**

Il Decreto prevede **per i soggetti esercenti attività d'impresa**, per l'anno 2020, un **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione, nella misura del **60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1** (cioè negozi e botteghe).

La misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità, di cui agli allegati 1 e 2 del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020](#).

## **Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68)**

### **NON APPLICABILE ALLE RATEIZZAZIONI CARTELLE**

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, il Decreto **sospende i termini dei versamenti**, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:

- ♦ **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione;
- ♦ **avvisi di accertamento** emessi dall'Agenzia delle Entrate;
- ♦ **avvisi di addebito** emessi dagli enti previdenziali e assicurativi;
- ♦ **atti di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli;

◆ **nuovi atti esecutivi da parte degli enti territoriali.**

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione **entro** il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il **30.06.2020**. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, pagamenti derivanti da accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento delle dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020	<b>Versamento</b> in un'unica soluzione entro il <b>30.06.2020</b> (chi ha già pagato non ha diritto al rimborso)
SOGGETTI INTERESSATI	
Tutti i contribuenti	

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, pertanto **i termini di prescrizione e decadenza** relativi all'**attività degli uffici** degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione **che scadono entro il 31 dicembre** dell'anno durante il quale si verifica la sospensione, **sono prorogati fino al 31 dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione**. Pertanto il potere di rettifica che spirava alla fine di quest'anno slitterà al termine del 2022.

Sono differiti al 31.05.2020 (di fatto 01.06.2020 in quanto il 31 maggio cade di domenica) il termine di versamento, previsto per il 28.2, relativo alla c.d. rottamazione ter<sup>12</sup> e quello previsto per il 31.03 relativo al c.d. "saldo e stralcio"<sup>13</sup>.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti previsto per il 28.02.2020 per la rata della rottamazione-ter e quello previsto per il 31.03.2020 per la rata del saldo e stralcio	<b>Versamento</b> in un'unica soluzione entro il <b>31.05.2020</b> (che essendo domenica slitta al 1° giugno 2020)
SOGGETTI INTERESSATI	
Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione-ter, del saldo stralcio	

## Proroga della validità dei documenti di riconoscimento (Art.104)

Proroga della validità dei **documenti di riconoscimento** scaduti o in scadenza dopo il 10 marzo 2020.

La **validità ai fini dell'espatrio** resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

<sup>12</sup> Art. 3, commi 2, lettera b) e 23 e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.L. 119/2018 23 nonché all'art. 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del D.L. 34/2019.

<sup>13</sup> Articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.